

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B
↓

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
M1	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2014	L 297	1	15.10.2014
M2	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2229 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2015	L 317	13	3.12.2015
M3	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017	L 32	6	6.2.2018
M4	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/330 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018	L 59	1	27.2.2019
M5	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1701 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2019	L 260	1	11.10.2019
M6	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1068 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2020	L 234	1	21.7.2020
► M7 ↓	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/643 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022	L 118	14	20.4.2022
► M8 ↓	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1656 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2023	L 210	1	25.8.2023

Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 363, 18.12.2014, pag. 185 (1078/2014)

▼ B ↓

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

- a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);
- b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;
- c) contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito dell'Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:

- a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
- b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione o di uno Stato membro;
- c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (¹);
- b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (²);
- c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (³);
- d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (⁴);
- e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (⁵);
- f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (⁶), compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione orale degli animali;

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (⁹).

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «sostanza chimica», una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
 - a) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;
 - b) sostanze chimiche industriali;
- 2) «sostanza», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 3) «miscela», una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 4) «articolo», un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell'Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3;
- 5) «pesticidi», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:
 - a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (¹⁰);
 - b) altri pesticidi, quali:
 - i) i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹¹); e
 - ii) i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;
- 6) «sostanze chimiche industriali», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:
 - a) sostanze chimiche a uso professionale;
 - b) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;
- 7) «sostanza chimica soggetta a obbligo di notifica di esportazione», qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione in riferimento a una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell'allegato I, soggetta alla procedura PIC;
- 8) «sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC», qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione o di uno Stato membro in riferimento a una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione in riferimento a una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell'allegato I;

- b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall'industria il ritiro dal mercato dell'Unione o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;
- 11) «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni», una delle seguenti sostanze:
- a) sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell'Unione, per la protezione della salute umana o dell'ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;
 - b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l'industria abbia ritirato dal mercato dell'Unione o da ogni ulteriore esame nell'ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;
- 12) «sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro», qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro;
- 13) «misura di regolamentazione definitiva», qualsiasi atto giuridicamente vincolante che abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;
- 14) «formulato pesticida altamente pericoloso», qualsiasi sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;
- 15) «territorio doganale dell'Unione», il territorio come definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (¹²);
- 16) «esportazione»:
- a) l'esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
 - b) la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 17) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 18) «esportatore», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
- a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;
 - b) ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;
 - c) ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti a una persona stabilita al di fuori dell'Unione in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell'Unione;
- 19) «importatore», la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione,

23) «segretariato», il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 4

Autorità nazionali designate degli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità (l'«autorità nazionale designata» oppure le «autorità nazionali designate»), preposte all'espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 17 novembre 2012, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.

Articolo 5

Partecipazione dell'Unione alla convenzione

1. La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione a organi ausiliari e alla votazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

- a) trasmettere le notifiche di esportazione dell'Unione alle parti e agli altri paesi a norma dell'articolo 8;
- b) presentare al segretariato le notifiche delle misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 11;
- c) trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 12;
- d) ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell'Unione relative all'importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell'articolo 13.

Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell'Unione relativamente a tutte le questioni tecniche connesse a quanto segue:

- a) la convenzione;
 - b) la preparazione della conferenza delle parti istituita dall'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione;
 - c) il comitato per l'esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione (il «comitato per l'esame delle sostanze chimiche»);
 - d) gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.
3. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che l'Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

Articolo 6

Funzioni dell'agenzia

1. L'agenzia, oltre alle funzioni a essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25,

regolamento;

- d) fornire, con l'accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento;
 - e) su richiesta degli esperti degli Stati membri o della Commissione che fanno parte del comitato della convenzione per l'esame delle sostanze chimiche, nell'ambito delle risorse disponibili, contribuire all'elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione di cui all'articolo 7 della convenzione e di altri documenti tecnici relativi all'attuazione della convenzione;
 - f) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente regolamento;
 - g) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell'esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell'Unione.
2. Il segretariato dell'agenzia svolge le funzioni assegnate all'agenzia dal presente regolamento.

Articolo 7

Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

1. Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono elencate nell'allegato I.
2. Le sostanze chimiche elencate nell'allegato I sono classificate in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all'articolo 8, con informazioni dettagliate sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica di esportazione.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, oltre a essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all'articolo 8, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all'articolo 11 con informazioni dettagliate sull'identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I sono soggette alla procedura PIC, con l'indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

3. Gli elenchi di cui all'allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca dati.

Articolo 8

Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall'uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.
2. L'esportatore, qualora intenda esportare dall'Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento, notifica l'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede (lo «Stato membro dell'esportatore») almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione. Successivamente, l'esportatore notifica all'autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Tali notifiche sono conformi ai requisiti di

L'agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all'autorità nazionale designata della parte importatrice o all'autorità competente di un altro paese importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo.

L'agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di riferimento identificativo nella banca dati. L'agenzia mette inoltre a disposizione del pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l'indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la propria banca dati.

3. Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata successivamente all'inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell'allegato I entro trenta giorni dall'invio di tale notifica, l'agenzia, per conto della Commissione, trasmette una seconda notifica.

L'agenzia, per conto della Commissione, si adopera per quanto possibile affinché l'autorità nazionale designata della parte importatrice o l'autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della legislazione dell'Unione in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell'etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell'allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

5. Qualora l'esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l'ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su richiesta motivata dell'esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e, a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall'agenzia. Una decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la Commissione se quest'ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci giorni da quando l'autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i dettagli della richiesta.

6. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;
- b) il paese importatore è parte della convenzione e ha trasmesso al segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, indicando il proprio assenso o diniego all'importazione della sostanza chimica; e
- c) la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri e all'agenzia.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.

Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

- a) l'autorità nazionale designata della parte importatrice o l'autorità competente dell'altro paese importatore ha disposto l'esonero dall'obbligo di notifica prima che l'esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e
- b) la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall'autorità nazionale designata della parte importatrice o dall'autorità competente dell'altro paese importatore le informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all'agenzia, che le ha messe a disposizione tramite la banca dati.

7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri, l'agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

1. Le notifiche di esportazione che l'agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all'esportazione verso l'Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell'altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l'Agenzia ha ricevuto tale notifica, tramite la banca dati.

L'agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.

L'autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l'importazione riceve, entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all'agenzia congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

2. Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente all'agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.

Articolo 10

Informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

1. Ciascun esportatore di una o più delle seguenti sostanze:

- a) sostanze elencate nell'allegato I;
- b) miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze; o
- c) articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

comunica, nel corso del primo trimestre di ogni anno, all'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l'anno precedente. Tale informazione è fornita corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

Tutti gli importatori dell'Unione forniscono le informazioni equivalenti di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nell'Unione.

2. Su richiesta della Commissione, assistita dall'agenzia, o dell'autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all'agenzia i dati aggregati di cui all'allegato III. L'agenzia elabora una sintesi di tali dati a livello di Unione e diffonde le informazioni di natura non riservata attraverso la banca dati.

Articolo 11

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

1. La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC.

2. Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell'allegato I ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all'adozione della pertinente misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni le sostanze chimiche di

Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l'adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest'ultima deve essere applicata.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2.

6. Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di regolamentazione definitiva.

Gli Stati membri e l'agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario nel compito di raccogliere tali informazioni.

7. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all'agenzia le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.

Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente all'interno dell'Unione.

8. Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione informa la Commissione in merito all'eventualità che quest'ultima debba:

- a) procedere a una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo; oppure
- b) trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Nel caso in cui una sostanza chimica figuri esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell'articolo 11, paragrafo 8, lettera b), la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative alle pertinenti misure di regolamentazione definitive, affinché le informazioni possano essere trasmesse, ove opportuno, ad altre parti della convenzione.

Articolo 13

Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all'agenzia i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione sull'importazione nella forma di una relazione provvisoria o finale con cui fornisce una risposta a nome dell'Unione sulle future importazioni delle sostanze chimiche

2. Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

3. La decisione sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione.

4. Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato, la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

5. Ciascuna autorità nazionale designata degli Stati membri mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. L'agenzia mette a disposizione del pubblico le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1 attraverso la propria banca dati.

6. Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l'agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente nell'ambito dell'Unione, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.

Articolo 14

Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri, all'agenzia e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri e l'agenzia circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione. L'agenzia attribuisce a ciascuna decisione di importazione un numero di riferimento identificativo e conserva tutte le informazioni disponibili relative a tali decisioni mettendole a disposizione del pubblico attraverso la banca dati e provvede inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2. La Commissione attribuisce a ogni sostanza chimica elencata nell'allegato I un codice di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione europea. Tali codici di classificazione sono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.

3. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza, le informazioni e le decisioni trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

4. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui il segretariato informa per la prima volta la Commissione di tali decisioni a norma del paragrafo 1.

5. La Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri consigliano e assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all'importazione di una data sostanza chimica.

6. Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati, indipendentemente dall'uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in altro paese importatore, soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione attraverso l'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore in consultazione con la Commissione, assistita dall'agenzia, e l'autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un'autorità competente di un altro paese importatore;
- b) nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione.

trasmettano all'agenzia. Ove opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, l'agenzia può inviare ulteriori solleciti, come necessario.

7. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall'agenzia, può decidere caso per caso e secondo quanto stabilito al secondo comma del presente paragrafo, che l'esportazione può avere luogo se non sussistono elementi forniti da fonti ufficiali che la parte importatrice o da un altro paese abbiano adottato una misura di regolamentazione definitiva intesa a vietare l'uso della sostanza chimica o a sottoporla a rigorose restrizioni e se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o
- b) l'uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dalla persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese, non figura in una delle categorie specificate per la sostanza elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore in questione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, un'esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo se la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1A o 1B, o tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A o 1B, oppure se la sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità o elevata persistenza ed elevata bioaccumulabilità.

Al momento di decidere in merito all'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall'agenzia, considera il possibile impatto sulla salute umana o l'ambiente dell'utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore e invia la pertinente documentazione all'agenzia, affinché sia resa disponibile attraverso la banca dati.

8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o della decisione di procedere con l'esportazione in assenza di un consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

- a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso esplicito entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno che le condizioni di tale consenso dispongano altrimenti;
- b) a meno che non sia stata ricevuta nel frattempo una risposta alla richiesta, ogni decisione di procedere in assenza di consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è valida per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è richiesto un consenso esplicito.

Nei casi descritti al primo comma, lettera a), le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo pertinente per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

9. L'agenzia registra nella banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e le decisioni di procedere in assenza di consenso esplicito, inclusa la documentazione di cui al paragrafo 7, terzo comma. A ciascun consenso esplicito o decisione di procedere in assenza di consenso esplicito è assegnato un numero di riferimento identificativo, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, come le date di validità. Le informazioni non riservate sono messe a disposizione del pubblico attraverso la banca dati.

10. Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente alla data di scadenza, ove tale data sia indicata o sia deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza chimica non lo consentano. In particolare, nel caso di pesticidi gli esportatori garantiscono che le dimensioni e l'imballaggio dei

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli

1. Gli articoli sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione di cui all'articolo 8 se contengono:
 - a) le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva;
 - b) le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze.
2. Non è consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell'allegato V il cui impiego è vietato nell'Unione ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.

Articolo 16

Informazioni sui movimenti di transito

1. Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell'allegato VI.
2. Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce per quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l'ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione.
3. L'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore trasmette alla Commissione, con copia all'agenzia, le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili.
4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili, entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

Articolo 17

Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

1. Le sostanze chimiche destinate all'esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell'Unione.

Il primo comma si applica salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori.

2. Se opportuno, l'etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell'allegato I e, se necessario, la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.
3. Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese.
4. Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata.

Articolo 18

Obblighi incumbenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell'importazione e dell'esportazione

3. Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.

Articolo 19

Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori

1. Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni di esportazione (casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo o delle sostanze chimiche per le quali tali obblighi non sussistono più ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.
3. Ove richiesto dall'agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati per trasmettere le informazioni necessarie all'adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1. La Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri e dall'agenzia, ove opportuno, garantisce quanto segue:

- a) la diffusione di informazioni di pubblico dominio concernenti misure di regolamentazione pertinenti agli obiettivi della convenzione;
 - b) la diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica.
2. La Commissione, gli Stati membri e l'agenzia tutelano le informazioni confidenziali ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.
 3. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (¹³), almeno le informazioni seguenti non sono considerate come confidenziali:
 - a) le informazioni di cui all'allegato II e all'allegato IV;
 - b) le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - c) la data di scadenza di una sostanza chimica;
 - d) la data di fabbricazione di una sostanza chimica;
 - e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione delle sostanze pericolose, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
 - f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
 - g) le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.
 4. L'agenzia elabora ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni trasmesse.

Articolo 21

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l'assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate e offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e per l'elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

La Commissione e gli Stati membri partecipano in modo attivo alle attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l'opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 22

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e l'agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
2. La Commissione redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza e la inserisce in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'agenzia ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su Internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, gli Stati membri e l'agenzia osservano i pertinenti obblighi al fine di tutelare la riservatezza e i diritti di proprietà dei dati.

Articolo 23

Aggiornamento degli allegati

1. L'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I è riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione.
2. Nel determinare se una la misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell'ambito di una qualunque delle sottocategorie, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell'allegato I.

Nel determinare se una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 11, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell'ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell'allegato I.

3. La decisione di inserire le singole sostanze chimiche nell'allegato I o di modificarne l'inserimento, ove opportuno, è adottata senza indugio.
4. Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo alle misure seguenti:
 - a) inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell'allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti;
 - b) iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del

Bilancio dell'agenzia

1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'agenzia sono costituite da:
 - a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);
 - b) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell'agenzia.

Le entrate dell'agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento.

3. Entro cinque anni dal 1° marzo 2014, la Commissione valuta l'opportunità che l'agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.

Articolo 25

Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all'agenzia

L'agenzia specifica i formati e i programmi informatici e li mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito Internet per la trasmissione di informazioni. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per le proprie trasmissioni all'agenzia in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Periodo transitorio riguardo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze chimiche

Nel presente regolamento i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono fatti, se del caso, alla legislazione dell'Unione vigente in virtù dell'articolo 61 del regolamento citato, conformemente al calendario ivi indicato.

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2014.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7 ↓

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all'articolo 7)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione

(di cui all'articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell'Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell'elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica	N. CAS	N.	Codice	Sottocategoria (*1)	Limitazione	Paesi	che
-------------------------	---------------	-----------	---------------	----------------------------	--------------------	--------------	------------

▼M7 ↓

1,1-dicloroetilene	75-35-4	200- 864- 0	ex 2903 29 00	i(2)	restr	
1,1,1-Tricloroetano	71-55-6	200- 756- 3	ex 2903 19 00	i(2)	div	
1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201- 166- 9	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
1,1,1,2-tetracloroetano	630-20-6	211- 135- 1	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
1,1,2,2-tetracloroetano	79-34-5	201- 197- 8	ex 2903 19 00	i(2)	restr	

▼M8 ↓

Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7 ⁽¹⁾	71888-89-6	276- 158- 1	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari ⁽¹⁾	68515-42-4	271- 084- 6	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare ⁽¹⁾	84777-06-0	284- 032- 2	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	

▼M7 ↓

1,2-Dibromoetano (dibromuro di etilene) ⁽¹⁾	106-93-4	203- 444- 5	ex 2903 62 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene) ⁽¹⁾	107-06-2	203- 458- 1	ex 2903 15 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
				i(2)	div	
1,3-Dicloropropene ⁽¹⁾ ⁽²⁾	542-75-6	208- 826- 5	ex 2903 29 00	p(1)	div	
1,3-Dicloropropene (cis) [(Z)-1,3-	10061-01-5	233-	ex 2903 29 00	p(1)-p(2)	div-div	

2-Naftilamina e suoi sali (¹)	91-59-8 553-00-4 612-52-2 e altri	202-080-4 209-030-0 210-313-6 e altri	ex 2921 45 00i(1)-i(2)	div-div	
Acido 2-naftilossiacetico (¹)	120-23-0	204-380-0	ex 2918 99 90p(1)	div	
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) (¹)	121-14-2	204-450-0	ex 2904 20 00i(1)-i(2)	restr-div	
2,4,5-T e suoi sali ed esteri (¹)	93-76-5 e altri	202-273-3 e altri	ex 2918 91 00p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
3-decen-2-one (¹)	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90p(1)	div	
4-Aminodifenile (difetil-4-amina) e suoi sali (¹)	92-67-1 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	ex 2921 49 00i(1)-i(2)	div-div	
4-Nitrobifenile (¹)	92-93-3	202-204-7	ex 2904 20 00i(1)-i(2)	div-div	
4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) (¹)	101-77-9	202-974-4	ex 2921 59 90i(1)-i(2)	restr-div	
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (¹)	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00i(1)-i(2)	restr-div	
Acefato (¹)	30560-19-1	250-241-2	ex 2930 90 98p(1)-p(2)	div-div	
Acetoclor (¹)	34256-82-1	251-	ex 2924 29 70p(1)	div	

Alacloro (¹)	15972-60-8	240-110-8	ex 2924 25 00	p(1)	div	
Aldicarb (¹)	116-06-3	204-123-2	ex 2930 80 00	p(1)-p(2)	div-div	
▼M8 ↓						
ALFA cipermetrina	67375-30-8		ex 2926 90 70	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Ametrin	834-12-8	212-634-7	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Amitraz (¹)	33089-61-1	251-375-4	ex 2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Amitrolo (¹)	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Antrachinone (¹)	84-65-1	201-549-0	ex 2914 61 00	p(1)-p(2)	div-div	
Composti dell'arsenico				p(2)	restr	
Fibre di amianto (¹): e altri	1332-21-4		ex 2524 90 00			Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Actinolite (¹)	77536-66-4		ex 2524 90 00	i	div	
Antofillite (¹)	77536-67-5		ex 2524 90 00	i	div	
Amosite (¹)	12172-73-5		ex 2524 90 00	i	div	
Crocidolite (¹)	12001-28-4		ex 2524 10 00	i	div	
Tremolite (¹)	77536-68-6		ex 2524 90 00	i	div	
Crisotilo (¹)	12001-29-5, 132207-32-0		ex 2524 90 00	i	div	
Asulam (¹)	3337-71-1 2302-17-2	222-077-1 218-953-8	ex 2935 90 90	p(1)	div	

▼M7 ↓

Azinfos-etile (1)	2642-71-9	220-147-6	ex 2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div	
Azinfos-metile (1)	86-50-0	201-676-1	ex 2933 92 00	p(1)	div	
Azociclotin (1)	41083-11-8	255-209-1	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Benalaxil (1)	71626-11-4	275-728-7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Benfuracarb (1)	82560-54-1		ex 2932 99 00	p(1)	div	
Bensultap	17606-31-4		ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Benzene (2)	71-43-2	200-753-7	ex 2902 20 00 ex 2707 10 00	i(2)	restr	
Benzene come componente di altre sostanze in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso (2).			ex 2707 10 00	i(2)	restr	
Benzidina e suoi sali (1) Derivati della benzidina (1) e altri	92-87-5 36341-27-2	202-199-1 252-984-8 e altri	ex 2921 59 90	i(1)-i(2) i(2)	restr-div div	
Benzil-butil-ftalato (1)	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Beta-ciflutrin (1)	1820573-27-0		ex 2926 90 70	p(1)	div	
Beta-cipermetrina (1)	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Bifentrin (1)	82657-04-3		ex 2916 20 00	p(1)-p(2)	div-restr	
Binapacril (1)	485-31-4	207-612-9	ex 2916 16 00	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere) (¹)	1163-19-5	214-604-9	ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	restr-div	
▼M7 ↓						
Bitertanolo (¹)	55179-31-2	259-513-5	ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Bromadiolone	28772-56-7	249-205-9	ex 2932 20 90	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Bromoxynil e suoi esteri di butirrilico, eptanoilico e ottanoilico (¹)	1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2	216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3	ex 2926 90 70	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Butralin (¹)	33629-47-9	251-607-4	ex 2921 49 00	p(1)	div	
Cadmio e suoi composti (¹)	7440-43-9 e altri	231-152-8 e altri	ex 81 12 e altri	i(1)-i(2)	restr-restr	
Cadusafos (¹)	95465-99-9		ex 2930 90 98	p(1)	div	
Calciferolo	50-14-6	200-014-9	ex 2936 29 00	p(1)	div	
Captafolo (¹)	2425-06-1	219-363-3	ex 2930 80 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

▼M8 ↓

Carbetamide (¹)	16118-49-3	240- 286- 6	ex 2924 29 70	p(1)	div	
-----------------	------------	-------------------	---------------	------	-----	--

▼M7 ↓

Carbofurano (¹)	1563-66-2	216- 353- 0	ex 2932 99 00	p(1)	div	
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200- 262- 8	ex 2903 14 00	i(2)	div	
Carbosulfan (¹)	55285-14-8	259- 565- 9	ex 2932 99 00	p(1)	div	

▼M8 ↓

Carbossina (¹)	5234-68-4	226- 031- 1	ex 2934 99 90	p(1)	div	
----------------	-----------	-------------------	---------------	------	-----	--

▼M7 ↓

Cartap	15263-53-3		ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Chinometionato	2439-01-2	219- 455- 3	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Clorato (¹)	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231- 887- 4 233- 378- 2 232- 034- 9 e altri	ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00	p(1)	div	
Clordimeform (¹)	6164-98-3	228- 200- 5	ex 2925 21 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Clorfenapir (¹)	122453-73-0		ex 2933 99 80	p(1)	div	

▼M8 ↓

Clorobenzilato (l)	510-15-6	1 208- 110- 2	ex 2918 18 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Cloroformio	67-66-3	200- 663- 8	ex 2903 13 00	i(2)	div	
▼M8 ↓						
Clorofene (l)	120-32-1	204- 385- 8	ex 2908 19 00	p(2)	div	
▼M7 ↓						
Cloropicrina (l)	76-06-2	200- 930- 9	ex 2904 91 00	p(1)	div	
Clorotalonil (l)	1897-45-6	217- 588- 1	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Clorprofam (l)	101-21-3	202- 925- 7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Clorpirifos (l)	2921-88-2	220- 864- 4	ex 2933 39 99	p(1)	div	
Clorpirifos metile (l)	5598-13-0	227- 011- 5	ex 2933 39 99	p(1)	div	
Clortal-dimetile (l)	1861-32-1	217- 464- 7	ex 2917 39 95	p(1)	div	
Clozolate (l)	84332-86-5	282- 714- 4	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Colecalciferolo	67-97-0	200- 673- 2	ex 2936 29 00	p(1)	div	
Cinidon etile (l)	142891-20-1		ex 2925 19 95	p(1)	div	
Clothianidin (l)	210880-92-5	433- 460- 1	ex 2934 10 00	p(1)	div	

	61789-28-4	263-ex 2707 91 00 047- 8			
	84650-04-4	283-ex 2707 40 00 484-ex 2707 50 00 8			
	90640-84-9	292-ex 2707 91 00 605- 3			
	65996-91-0	266-ex 3807 00 90 026-ex 2707 99 19 1	i(2)	div	
	90640-80-5	292-ex 2707 99 20 602- 7			
	65996-85-2	266-ex 2707 99 80 019- 3			
	8021-39-4	232-ex 3807 00 90 419- 1			
	122384-78-5	310-ex 3807 00 90 191- 5			
Crimidina	535-89-7	208-ex 2933 59 95 622- 6	p(1)	div	
Cianammide	420-04-2	206-ex 2853 90 90 992- 3	p(1)	div	
Cianazina	21725-46-2	244-ex 2933 69 80 544- 9	p(1)-p(2)	div-div	
Cibutrina (l)	28159-98-0	248-ex 2933 69 80 872- 3	p(2)	div	
Ciclanilide (l)	113136-77-9	419-ex 2924 29 70 150- 7	p(1)	div	
▼M8 ↓					
Ciflutrin (l)	68359-37-5	269-ex 2926 90 70 855-	p(1)	div	

Cieaxatin (l)	13121-70-5	236-049-1	ex 2931 90 00	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Ciproconazolo (l)	94361-06-5		ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼M7 ↓						
DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)	75113-37-0	401-040-5	ex 2931 90 00	i(1)	div	
Desmedipham (l)	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Pentaossido di diarsenico (l)	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i(1)-i(2)	restr-div	
Diazinone (l)	333-41-5	206-373-8	ex 2933 59 10	p(1)	div	
Composti di dibutilstagno	683-18-1 77-58-7 1067-33-0 e altri	211-670-0 201-039-8 213-928-8 e altri	ex 2931 90 00	i(2)	restr	
Diclobenil (l)	1194-65-6	214-787-5	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Diclorano (l)	99-30-9	202-746-4	ex 2921 42 00	p(1)	div	
Diclorvos (l)	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	ex 2923 90 00	p(1)	div	
Diisobutil ftalato (l)	84-69-5	201-	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	

▼M7 ↓

Dimetenammide (¹)	87674-68-8		ex 2934 99 90	p(1)	div	
Dimetoato (¹)	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Diniconazolo-M (¹)	83657-18-5		ex 2933 99 80	p(1)	div	
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) (¹)	534-52-1	208-601-1	ex 2908 92 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
	2980-64-5	221-037-0				
	5787-96-2					
	2312-76-7	219-007-7				
Dinobuton	973-21-7	213-546-1	ex 2920 90 10	p(1)-p(2)	div-div	
Dinoseb e suoi sali e esteri (¹) e altri	88-85-7 e altri	201-861-7	ex 2908 91 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
			ex 2915 36 00	i(2)	div	
Dinoterb (¹)	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Composti di diottilstagno	3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 e altri	222-583-2 212-791-1 240-253-6 e altri	ex 2931 90 00	i(2)	restr	

▼M8 ↓

Ftalato di dipentile (¹)	131-18-0	205-017-9	ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
--------------------------	----------	-----------	---------------	-----------	-----------	--

Diquat, compreso il diquat dibromuro (¹)	2764-72-9 85-00-7	220-433-0 201-579-4	ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Diuron (¹)	330-54-1	206-354-4	ex 2924 21 00	p(1)	div	
▼M7 ↓						
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (¹)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di:			ex 3808 99 90	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %	17804-35-2	241-775-7	ex 2933 99 80			
Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	216-353-0	ex 2932 99 00			
e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % (¹)	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00			
Empentrina (¹)	54406-48-3	259-154-4	ex 2916 20 00	p(2)	div	
▼M8 ↓						
Epossiconazolo (¹)	135319-73-2 133855-98-8	406-850-2	ex 2934 99 90	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Esbiotrina (¹)	260359-57-7		ex 2916 20 00	p(2)	div	
▼M7 ↓						
Etalfluralin (¹)	55283-68-6	259-564-3	ex 2921 43 00	p(1)	div	
▼M8 ↓						

Etoprofos (l)	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Etossisulfuron (l)	126801-58-9		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Etossichina (l)	91-53-2	202-075-7	ex 2933 49 90	p(1)	div	
Ossido di etilene (Ossirano) (l)	75-21-8	200-849-9	ex 2910 10 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
▼ M8 ↓						
Etridiazolo (l)	2593-15-9	219-991-8	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Famoxadone (l)	131807-57-3		ex 2934 99 90	p(1)	div	
▼ M7 ↓						
Fenamidone (l)	161326-34-7		ex 2933 29 90	p(1)	div	
Fenarimol (l)	60168-88-9	262-095-7	ex 2933 59 95	p(1)	div	
Fenamifos (l)	22224-92-6	244-848-1	ex 2930 90 98	p(1)	div	
▼ M8 ↓						
Fenbuconazolo (l)	114369-43-6	406-140-2	ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼ M7 ↓						
Fenbutatin ossido (l)	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 00	p(1)	div	
Fenitroton (l)	122-14-5	204-524-2	ex 2920 19 00	p(1)	div	
▼ M8 ↓						
Fenoxicarb (l)	72490-01-8	276-696-7	ex 2924 29 70	p(1)-p(2)	div-div	

		9				
Fentin acetato (l)	900-95-8	212-984-0	ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fentin idrossido (l)	76-87-9	200-990-6	ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fenvalerato	51630-58-1	257-326-3	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Ferbam (l)	14484-64-1	238-484-2	ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fipronil (l)	120068-37-3	424-610-5	ex 2933 19 90	p(1)	div	
Flufenoxuron (l)	101463-69-8	417-680-3	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-restr	
Fluoroacetammide (l)	640-19-7	211-363-1	ex 2924 12 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
▼M8 ↓						
Fluquinconazolo (l)	136426-54-5	411-960-9	ex 2933 59 95	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Flurenol	467-69-6	207-397-1	ex 2918 19 98	p(1)-p(2)	div-div	
Flurprimidol (l)	56425-91-3		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Flurtamone (l)	96525-23-4		ex 2932 19 00	p(1)	div	
Furatiocarb	65907-30-4	265-974-3	ex 2932 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Glufosinato, composto il glufosinato-ammonio (l)	51276-47-2 77182-82-2	257-102-5 278-636-	ex 2931 49 90	p(1)	div	

		4				
Esazinone (l)	51235-04-2	257-074-4	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Imidacloprid	138261-41-3	428-040-8	ex 2933 39 99	p(1)	restr	
Iminoctadina	13516-27-3	236-855-3	ex 2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Acido indolilacetico (l)	87-51-4	201-748-2	ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Indoxacarb (l)	173584-44-6 144171-61-9		ex 2934 99 90	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Iprodione (l)	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p(1)	div	
Isoproturon (l)	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Isopyrazam (l)	881685-58-1		ex 2933 19 90	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Isoxation	18854-01-8	242-624-8	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Piombo e suoi composti	7439-92-1 598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7	231-100-4 209-943-4 215-290-6 231-198-9	ex 7801 10 00 ex 7804 20 00 ex 2836 99 17 ex 3206 49 70 ex 2833 29 60 ex 2842 90 80 ex 2841 50 00 ex 3206 20 00 ex 2826 90 80 ex 2850 00 60	i(2)	restr	

215-
693-
7
247-
278-
1
236-
542-
1
206-
104-
4
231-
205-
5
239-
290-
0
e
altri

Linuron (¹)	330-55-2	206- 356- 5	ex 2928 00 90	p(1)	div	
-------------	----------	-------------------	---------------	------	-----	--

▼M8 ↓

Lufenurone (¹)	103055-07-8	410- 690- 9	ex 2924 21 00	p(1)	div	
----------------	-------------	-------------------	---------------	------	-----	--

▼M7 ↓

Malation	121-75-5	204- 497- 7	ex 2930 90 98	p(2)	div	
----------	----------	-------------------	---------------	------	-----	--

Sali di idrazide maleica, salvo i sali di colina, di potassio e di sodio	5716-15-4 42489-17-8 36518-59-9 65445-74-1 51137-11-2 e altri	227- 213- 3 255- 849- 1 253- 082- 7 265- 780- 9 e	ex 2933 99 80	p(1)	div	
--	--	---	---------------	------	-----	--

Mecoprop (l)	7085-19-0 93-65-2	230- 386- 8 202- 264- 4	ex 2918 99 90	p(1)	div	
Mercurio (l)	7439-97-6	231- 106- 7	ex 2805 40	i(1)-i(2)	restr-div	
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V (l)	62-38-4, 26545-49-3 e altri	200- 532- 5, 247- 783- 7 e altri	ex 2852 10 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
▼ M8 ↓						
Metam-sodio	137-42-8	205- 293- 0	ex 2930 20 00	p(2)	div	
▼ M7 ↓						
Metamidofos (l)	10265-92-6	233- 606- 0	ex 2930 80 00	p(1)	div	
Metidation	950-37-8	213- 449- 4	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Metiocarb (l)	2032-65-7	217- 991- 2	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Metomil (l)	16752-77-5	240- 815- 0	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Bromuro di metile (l)	74-83-9	200- 813- 2	ex 2903 61 00	p(1)-p(2)	div-div	
Metilparatione (l) (l)	298-00-0	206- 050- 1	ex 2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Metoxuron	19937-59-8	243-433-2	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-div	
Monocrotofos (¹)	6923-22-4	230-042-7	ex 2924 12 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Monolinuron	1746-81-2	217-129-5	ex 2928 00 90	p(1)	div	
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT (¹)	99688-47-8	402-210-1	ex 2903 99 80	i(1)	div	
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 (¹)		400-140-6	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	div-div	
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141 (¹)	76253-60-6	278-404-3	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	div-div	
Monuron	150-68-5	205-766-1	ex 2924 21 00	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Miclobutanil (¹)	88671-89-0	410-400-0	ex 2933 99 80	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Naled (¹)	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Nicotina (¹)	54-11-5	200-193-3	ex 2939 79 10	p(1)	div	
Nitrofen (¹)	1836-75-5	217-406-0	ex 2909 30 90	p(1)-p(2)	div-div	
Nonilfenoli C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉ (¹)	25154-52-3, (nonilfenolo),	246-672-0	ex 2907 13 00	i(1)-i(2)	restr-restr	
	84852-15-3 (4-nonilfenolo)	284-325-	ex 2907 13 00			

		ramificato)	0				
		104-40-5 (p- nonilfenolo) e altri	203-199-4 e altri	ex 2907 13 00			
▼ M8 ↓							
Etossilati di nonifenolo (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O (l)		9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri	500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 e altri	ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92	i(1)-i(2) p(1)-p(2)	restr-restr div-div	
▼ M7 ↓							
Ottabromodifeniletere commerciale, compresi — esabromo difeniletere — eptabromo difeniletere (l)		36483-60-0 68928-80-3	253-058-6 273-031-2	ex 3824 88 00 ex 2909 30 38	i(1)-i(2)	div-div	
Ometoato		1113-02-6	214-197-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Orthosulfamuron (l)		213464-77-8		ex 2933 59 95	p(1)	div	
Oxadiargil (l)		39807-15-3	254-637-6	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Oxasulfuron (l)		144651-06-9		ex 2935 90 90	p(1)	div	
Ossidemeton-metile (l)		301-12-2	206-110-7	ex 2930 90 98	p(1)	div	

		218-196-3				
Paration (1)	56-38-2	200-271-7	ex 2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Pebulato	1114-71-2	214-215-4	ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Pentabromodifenil etero commerciale, compresi — tetrabromo difenil etero — pentabromo difenil etero (1)	40088-47-9 32534-81-9	254-787-2 251-084-2	ex 2909 30 31 ex 2909 30 38 ex 3824 88 00	i(1)-i(2)	div-div	
▼ M8 ↓						
Ftalato di n-pentile e isopentile (1)	776297-69-9		ex 2917 34 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Pencicuron (1)	66063-05-6	266-096-3	ex 2924 21 00	p(1)	div	
▼ M7 ↓						
Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1	ex 2903 19 00	i(2)	restr	
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (1) e altri	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	ex 2908 11 00 e altri	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
▼ M8 ↓						
Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati (1)	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	ex 2915 90 70	i(1)-i(2)	restr-div	
▼ M7 ↓						
Perfluorottani solfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati)	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-12-3	217-179-8 220-	ex 2904 31 00 ex 2904 34 00 ex 2922 16 00 ex 2923 30 00	i(1)	restr	

		260- 375- 3 223- 980- 3 260- 837- 4 268- 357- 7 e altri			
Permetrin	52645-53-1	258- 067- 9	ex 2916 20 00	p(1)	div
Forato (¹)	298-02-2	206- 052- 2	ex 2930 90 98	p(1)	div
Fosalone (¹)	2310-17-0	218- 996- 2	ex 2934 99 90	p(1)	div
▼M8 ↓					
Fosmet (¹)	732-11-6	211- 987- 4	ex 2930 90 98	p(1)	div
▼M7 ↓					
Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) (¹)	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] 23783-98-4 [isomero (Z)] 297-99-4 [isomero (E)]	236- 116- 5	ex 2924 12 00 ex 3808 59 00	p(1)-p(2)	div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Picoxystrobin (¹)	117428-22-5		ex 2933 39 99	p(1)	div
Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile (¹)	13654-09-6, 27858-07-7 e altri	237- 137- 2, 248- 696- 7	ex 2903 99 80	i(1)	restr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

▼M8 ↓

Procloraz (l)	67747-09-5	266-994-5	ex 2933 29 90	p(1)	div	
---------------	------------	-----------	---------------	------	-----	--

▼M7 ↓

Procimidone (l)	32809-16-8	251-233-1	ex 2925 19 95	p(1)	div	
-----------------	------------	-----------	---------------	------	-----	--

▼M8 ↓

Profoxydim (l)	139001-49-3		ex 2934 99 90	p(1)	div	
----------------	-------------	--	---------------	------	-----	--

▼M7 ↓

Propacloro (l)	1918-16-7	217-638-2	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Propanile (l)	709-98-8	211-914-6	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Profam	122-42-9	204-542-0	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Propargite (l)	2312-35-8	219-006-1	ex 2920 90 70	p(1)	div	
Propiconazolo	60207-90-1	262-104-4	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Propineb (l)	12071-83-9 9016-72-2	235-134-0	ex 2930 20 00	p(1)	div	
Propisochlor (l)	86763-47-5		ex 2924 29 70	p(1)	div	
Pimetrozina (l)	123312-89-0		ex 2933 69 80	p(1)	div	
Piyrazofos (l)	13457-18-6	236-656-1	ex 2933 59 95	p(1)-p(2)	div-div	
Quinoxifen (l)	124495-18-7		ex 2933 49 90	p(1)	div	
Quintozene (l)	82-68-8	201-435-0	ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	div-div	

Simazina (¹)	122-34-9	204-535-2	ex 2933 69 10	p(1)-p(2)	div-div	
▼M8 ↓						
Spirodiclofen (¹)	148477-71-8		ex 2932 20 90	p(1)	div	
▼M7 ↓						
Stricnina	57-24-9	200-319-7	ex 2939 79 90	p(1)	div	
Tecnazene (¹)	117-18-0	204-178-2	ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Tepralossidim (¹)	149979-41-9		ex 2932 99 00 ex 3808 93 27	p(1)	div	
▼M8 ↓						
Terbufos (¹)	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
▼M7 ↓						
Piombo tetraetile (¹)	78-00-2	201-075-4	ex 2931 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Piombo tetrametile (¹)	75-74-1	200-897-0	ex 2931 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Solfato di tallio	7446-18-6	231-201-3	ex 2833 29 80	p(1)	div	
Tiacloprid (¹)	111988-49-9		ex 2934 10 00	p(1)-p(2)	div-div	
Tiametoxam (¹)	153719-23-4	428-650-4	ex 2934 10 00	p(1)	div	
Tiobencarb (¹)	28249-77-6	248-924-5	ex 2930 20 00	p(1)	div	
Tiociclam	31895-22-4	250-859-	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	

		7			
Tiram (¹)	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00	p(1)-p(2)	div-restr
Tolilfluanide (¹)	731-27-1	211-986-9	ex 2930 90 98	p(1)	div
Triasulfuron (¹)	82097-50-5		ex 2935 90 90	p(1)	div
Triazofos	24017-47-8	245-986-5	ex 2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div
Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: (¹)			ex 2931 20 00	p(2) i(1)-i(2)	div restr-restr
Ossido di tributilstagno	56-35-9	200-268-0			
Fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	217-847-9			
Metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	218-452-4			
Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	224-399-8			
Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	215-958-7			
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	246-024-7			
Naftenato di tributilstagno	85409-17-2	287-083-9			
	e altri	e altri			
Triclorfon (¹)	52-68-6	200-149-3	ex 2931 54 00	p(1)-p(2)	div-div
Triclorobenzene	120-82-1	204-428-0	ex 2903 99 80	i(2)	restr

Tridemorf	24602-86-6	246-347-3	ex 2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
▼M8 ↓						
Triflumizolo (¹)	68694-11-1		ex 2933 29 90	p(1)	div;	
▼M8 ↓						
Triflumuron (¹)	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	div-div;	
▼M7 ↓						
Trifluralin (¹)	1582-09-8	216-428-8	ex 2921 43 00	p(1)	div	
Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno (¹)			ex 2931 90 00 e altri	p(2)	restr	
				i(2)	restr	
Fosfato di tris(2-cloroetile) (¹)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i(1)-i(2)	restr-div	
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) (¹)	126-72-7	204-799-9	ex 2919 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Tris-aziridinil-fosfinossido (1,1',1'-fosforiltriaziridina)	545-55-1	208-892-5	ex 2933 99 80	i(1)	restr	
Vamidotion	2275-23-2	218-894-8	ex 2930 90 98	p(1)-p(2)	div-div	
Vinclozolin (¹)	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Warfarina	81-81-2	201-377-6	ex 2932 20 90	p(1)	div	
Zineb	12122-67-7	235-180-1	ex 3824 99 93 ex 3808 92 30	p(1)	div	

(¹)

Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale ad uso pubblico.

(¹)
Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (Num. CAS 10061-01-5).

(²)

Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(³)

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

(⁴)

Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all'articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC (^{*3})	Categoria (^{*1})	Limitazione d'impiego (^{*2})
▼ M8 ▼					
1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	106-94-5	203-445-0	ex 2903 69 19i		restr
Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7	71888-89-6	276-158-1	ex 2917 34 00i		restr
Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari	68515-42-4	271-084-6	ex 2917 34 00i		restr
Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare	84777-06-0	284-032-2	ex 2917 34 00i		restr
▼ M7 ▼					
1,3-dicloropropene	542-75-6	208-826-5	ex 2903 29 00p		div
2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali	91-59-8, 553-00-4.	202-080-	ex 2921 45 00i		div

		6 e altri		
Acido 2-naftilossiacetico	120-23-0	204- 380- 0	ex 2918 99 90p	div
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)	121-14-2	204- 450- 0	ex 2904 20 00i	restr
3-decen-2-one	10519-33-2	234- 059- 0	ex 2914 19 90p	div
4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali	92-67-1 2113-61-3 e altri	202- 177- 1 e altri	ex 2921 49 00i	div
4-Nitrobifenile	92-92-3	202- 204- 7	ex 2904 20 00i	div
4,4'-Diamminodifenilmetano (MDA)	101-77-9	202- 974- 4	ex 2921 59 90i	restr
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene	81-15-2	201- 329- 4	ex 2904 20 00i	restr
Acefato	30560-19-1	250- 241- 2	ex 2930 90 98p	div
Acetoclor	34256-82-1	251- 899- 3	ex 2924 29 70p	div
Amitraz	33089-61-1	251- 375- 4	ex 2925 29 00p	div
Amitrolo	61-82-5	200- 521- 5	ex 2933 99 80p	div
Antrachinone	84-65-1	201- 549- 0	ex 2914 61 00p	div
Fibre d'amianto: Crisotilo	12001-29-5		ex 2524 90 00i	div

		8			
Atrazina	1912-24-9	217-617-8	ex 2933 69 10	p	div
▼M8 ↓					
Azimsulfuron	120162-55-2		ex 2935 90 90	p	div
▼M7 ↓					
Azinfos-etile	2642-71-9	220-147-6	ex 2933 99 80	p	div
Azociclotin	41083-11-8	255-209-1	ex 2933 99 80	p	div
Benalaxil	71626-11-4	275-728-7	ex 2924 29 70	p	div
Benfuracarb	82560-54-1		ex 2932 99 00	p	div
Benzidina e suoi sali Derivati della benzidina e altri	92-87-5 36341-27-2 e altri	202-199-1 252-984-8 e altri	ex 2921 59 90	i	restr
Benzil-butyl-ftalato	85-68-7	201-622-7	ex 2917 34 00	i	restr
Beta-ciflutrin	1820573-27-0		ex 2926 90 70	p	div
Beta-cipermetrina	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p	div
Bifentrin	82657-04-3		ex 2916 20 00	p	restr
▼M8 ↓ _____					
▼M8 ↓					
Ftalato di bis(2-metossietile)	117-82-8	204-212-6	ex 2917 34 00	i	restr
▼M7 ↓					
Bitertanolo	55179-31-2	259-512	ex 2933 99 80	p	div

	1689-99-2	223-374-9 260-300-4 216-885-3			
▼M7 ↓					
Butralin	33629-47-9	251-607-4	ex 2921 49 00	p	div
Cadmio e suoi composti e altri	7440-43-9	231-152-8 e altri	ex 81 12 e altri	i	restr
Cadusafos	95465-99-9		ex 2930 90 98	p	div
Carbaril	63-25-2	200-555-0	ex 2924 29 70	p	div
▼M8 ↓					
Carbetamide	16118-49-3	240-286-6	ex 2924 29 70	p	div
▼M7 ↓					
Carbosulfan	55285-14-8	259-565-9	ex 2932 99 00	p	div
▼M8 ↓					
Carbossina	5234-68-4	226-031-1	ex 2934 99 90	p	div
▼M7 ↓					
Clorato	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-	ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00	p	div

Clorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	ex 2919 90 00p	div
Clorofene	120-32-1	204-385-8	ex 2908 19 00p	div
▼M7 ↓				
Cloropicrina	76-06-2	200-930-9	ex 2904 91 00p	div
Clorotalonil	1897-45-6	217-588-1	ex 2926 90 70p	div
Cloropicrina	101-21-3	202-925-7	ex 2924 29 70p	div
Clorpirifos	2921-88-2	220-864-4	ex 2933 39 99p	div
Clorpirifos metile	5598-13-0	227-011-5	ex 2933 39 99p	div
Clortal-dimetile	1861-32-1	217-464-7	ex 2917 39 95p	div
Clozolate	84332-86-5	282-714-4	ex 2934 99 90p	div
Cinidon etile	142891-20-1		ex 2925 19 95p	div
Clothianidin	210880-92-5	433-460-1	ex 2934 10 00p	restr
Cibutrina	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80p	div
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	ex 2924 29 70p	div
▼M8 ↓				
Ciflutrin	68359-37-5	269-855-7	ex 2926 90 70p	restr

Ciproconazolo	94361-06-5		ex 2933 99 80	p	div
▼M7 ↓					
Desmedipham	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p	div
Pentaossido di diarsenico	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i	restr
Diazinone	333-41-5	206-373-8	ex 2933 59 10	p	restr
Diclobenil	1194-65-6	214-787-5	ex 2926 90 70	p	div
Diclorano	99-30-9	202-746-4	ex 2921 42 00	p	div
Diclorvos	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p	div
Diisobutil ftalato	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i	restr
▼M8 ↓					
Ftalato di diisopentile	605-50-5	210-088-4	ex 2917 34 00	i	restr
▼M7 ↓					
Dimetenammide	87674-68-8		ex 2934 99 90	p	div
Dimetoato	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p	div
Diniconazolo-M	83657-18-5		ex 2933 99 80	p	div
Dinoterb	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00	p	div
▼M8 ↓					
Ftalato di dipentile	131-18-0	205-017-9	ex 2917 34 00	i	restr
▼M7 ↓					

		201-579-4			
▼M8 ↓					
Diuron	330-54-1	206-354-4	ex 2924 21 00	p	restr
▼M7 ↓					
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p	div
Empentrina	54406-48-3	259-154-4	ex 2916 20 00	p	div
▼M8 ↓					
Epossiconazolo	135319-73-2 133855-98-8	406-850-2	ex 2934 99 90	p	div
▼M8 ↓					
Esbiotrina	260359-57-7		ex 2916 20 00	p	div
▼M7 ↓					
Etalfluralin	55283-68-6	259-564-3	ex 2921 43 00	p	div
▼M8 ↓					
Ethametsulfuron-metile	97780-06-8		ex 2935 90 90	p	div
▼M7 ↓					
Etopofos	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p	div
Etossisulfuron	126801-58-9		ex 2933 59 95	p	div
Etossichina	91-53-2	202-075-7	ex 2933 49 90	p	div
▼M8 ↓					
Etridiazolo	2593-15-9	219-991-8	ex 2934 99 90	p	div
Famoxadone	131807-57-3		ex 2934 99 90	p	div
▼M7 ↓					

		1			
▼ M8 ↓					
Fenbuconazolo	114369-43-6	406-140-2	-ex 2933 99 80	p	div
▼ M7 ↓					
Fenbutatin ossido	13356-08-6	236-407-7	-ex 2931 90 00	p	div
Fenitroton	122-14-5	204-524-2	-ex 2920 19 00	p	restr
▼ M8 ↓					
Fenoxicarb	72490-01-8	276-696-7	-ex 2924 29 70	p	div
▼ M7 ↓					
Fention	55-38-9	200-231-9	-ex 2930 90 98	p	restr
Fentin acetato	900-95-8	212-984-0	-ex 2931 90 00	p	div
Fentin idrossido	76-87-9	200-990-6	-ex 2931 90 00	p	div
Ferbam	14484-64-1	238-484-2	-ex 2930 20 00	p	div
Fipronil	120068-37-3	424-610-5	-ex 2933 19 90	p	restr
Flufenoxuron	101463-69-8	417-680-3	-ex 2924 21 00	p	restr
▼ M8 ↓					
Fluquinconazolo	136426-54-5	411-960-9	-ex 2933 59 95	p	div
▼ M7 ↓					
Flurprimidol	56425-91-3		-ex 2933 59 95	p	div

		5			
Guazatina	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	-ex 3808 99 90	p	div
Esazinone	51235-04-2	257-074-4	-ex 2933 69 80	p	div
Acido indolilacetico	87-51-4	201-748-2	-ex 2933 99 80	p	div
▼ M8 ↓					
Indoxacarb	173584-44-6 144171-61-9		-ex 2934 99 90	p	restr
▼ M7 ↓					
Iprodione	36734-19-7	253-178-9	-ex 2933 21 00	p	div
Isoproturon	34123-59-6	251-835-4	-ex 2924 21 00	p	restr
▼ M8 ↓					
Isopyrazam	881685-58-1		-ex 2933 19 90	p	div
▼ M7 ↓					
Linuron	330-55-2	206-356-5	-ex 2928 00 90	p	div
▼ M8 ↓					
Lufenurone	103055-07-8	410-690-9	-ex 2924 21 00	p	div
▼ M7 ↓					
Mancozeb	8018-01-7		-ex 3808 92 30	p	div
Maneb	12427-38-2	235-654-8	-ex 3824 99 93	p	div
Mecoprop	7085-19-0 93-65-2	230-386-8 202-264-4	-ex 2918 99 90	p	div

		2			
Metomil	16752-77-5	240-815-0	-ex 2930 90 98p		div
Bromuro di metile	74-83-9	200-813-2	-ex 2903 61 00p		div
Metilparatione (')	298-00-0	206-050-1	-ex 2920 11 00p		div
▼ M8 ↓					
Metosulam	139528-85-1	410-240-1	-ex 2935 90 30p		div
▼ M7 ↓					
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT	99688-47-8	401-210-1	-ex 2903 99 80i		div
Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21	—	400-140-6	-ex 2903 99 80i		div
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec141	76253-60-6	278-404-3	-ex 2903 99 80i		div
▼ M8 ↓					
Miclobutanil	88671-89-0	410-400-0	-ex 2933 99 80p		div
▼ M7 ↓					
Naled	300-76-5	206-098-3	-ex 2919 90 00p		div
Nicotina	54-11-5	200-193-3	-ex 2939 79 10p		div
Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	-ex 2909 30 90p		div
Nonilfenoli C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3, (nonilfenolo),	246-672-0	-ex 2907 13 00i		restr

	90481-04-2 (nonilfenolo, ramificato)	291- 844- 0		
	104-40-5 (p- nonilfenolo) e altri	203- 199- 4 e altri		
▼M8 ↓				
Etossilati di nonifenolo (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O	9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 e altri	500- 024- 6 500- 045- 0 500- 209- 1 932- 337- 2 500- 315- 8 e altri	ex 3402 42 00i ex 3907 29 11p ex 3824 99 92	restr div;
▼M7 ↓				
Orthosulfamuron	213464-77-8		ex 2933 59 95p	div
Oxadiargil	39807-15-3	254- 637- 6	ex 2934 99 90p	div
Oxasulfuron	144651-06-9		ex 2935 90 90p	div
Ossidemeton-metile	301-12-2	206- 110- 7	ex 2930 90 98p	div
Paraquat	4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2	225- 141- 7 217- 615- 7 218- 196-	ex 2933 39 99p	div

		3			
▼ M8 ↓					
▼ M7 ↓					
Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri non coperti da: acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 e altri	260- 837- 4 268- 357- 7 e altri	-ex 2924 29 70 -ex 3824 99 92	i	restr
Fosalone	2310-17-0	218- 996- 2	-ex 2934 99 90	p	div
▼ M8 ↓					
Fosmet	732-11-6	211- 987- 4	-ex 2930 90 98	p	div
▼ M7 ↓					
Picoxistrobin	117428-22-5		-ex 2933 39 99	p	div
▼ M8 ↓					
Procloraz	67747-09-5	266- 994- 5	-ex 2933 29 90	p	div
▼ M7 ↓					
Procimidone	32809-16-8	251- 233- 1	-ex 2925 19 95	p	div
▼ M8 ↓					
Profoxydim	139001-49-3		-ex 2934 99 90	p	div
▼ M7 ↓					
Propacloro	1918-16-7	217- 638- 2	-ex 2924 29 70	p	div
Propanile	709-98-8	211- 914- 6	-ex 2924 29 70	p	div
Propargite	2312-35-8	219- 006- 1	-ex 2920 90 70	p	div

Pirazofos	13457-18-6	236-656-1	ex 2933 59 95	p	div
Quinoxifen	124495-18-7		ex 2933 49 90	p	div
Quintozene	82-68-8	201-435-0	ex 2904 99 00	p	div
Rotenone	83-79-4	201-501-9	ex 2932 99 00	p	restr
Simazina	122-34-9	204-535-2	ex 2933 69 10	p	div
▼M8 ↓					
Spiroclifen	148477-71-8		ex 2932 20 90	p	div
▼M7 ↓					
Tecnazane	117-18-0	204-178-2	ex 2904 99 00	p	div
Tepralossidim	149979-41-9		ex 2932 99 00 ex 3808 93 27	p	div
▼M8 ↓					
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98	p	div
▼M7 ↓					
Tiacloprid	111988-49-9		ex 2934 10 00	p	div
Tiametoxam	153719-23-4	428-650-4	ex 2934 10 00	p	restr
Tiobencarb	28249-77-6	248-924-5	ex 2930 20 00	p	div
Tiodicarb	59669-26-0	261-848-7	ex 2930 90 98	p	div
Tiofanato-metile	23564-05-8	245-740-7	ex 2930 90 98	p	div
Tiram	137-26-8	205-607	ex 2930 30 00	p	restr

Triclosano	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p	div
Triciclazolo	41814-78-2	255-559-5	ex 2934 99 90	p	div
▼ M8 ↓					
Triflumizolo	68694-11-1		ex 2933 29 90	p	div
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p	div;
▼ M7 ↓					
Trifluralin	1582-09-8	216-428-8	ex 2921 43 00	p	div
Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno			ex 2931 90 00 e altri	p	restr
Fosfato di tris(2-cloroetile)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i	restr
Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90	p	div
<p>(^{*1}) Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.</p> <p>(^{*2}) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione unionale.</p> <p>(^{*3}) Se il codice è preceduto da «ex», significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna «Sostanza chimica».</p> <p>(¹) Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.</p>					
N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).					

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui agli articoli 13 e 14)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

2,4,5-T e suoi sali ed esteri	93-76-5 (1)	ex 2918.91	ex 3808.59	Pesticida
Alacloro	15972-60-8	ex 2924.25	ex 3808.93	Pesticida
Aldicarb	116-06-3	ex 2930.80	ex 3808.91	Pesticida
Aldrin (*1)	309-00-2	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Azinfos-metile	86-50-0	ex 2933.92	ex 3808.59	Pesticida
Binapacril	485-31-4	ex 2916.16	ex 3808.59	Pesticida
▼ M8 ▼				
Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere)	1163-19-5	2909.30	3824.99	Prodotto industriale
▼ M7 ▼				
Captafol	2425-06-1	ex 2930.80	ex 3808.59	Pesticida
Carbofurano	1563-66-2	ex 2932.99	ex 3808.91 ex 3808.59	Pesticida
Clordano (*1)	57-74-9	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Clordimeform	6164-98-3	ex 2925.21	ex 3808.59	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	ex 2918.18	ex 3808.59	Pesticida
DDT (*1)	50-29-3	ex 2903.92	ex 3808.59	Pesticida
Dieldrin (*1)	60-57-1	ex 2910.40	ex 3808.59	Pesticida
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	ex 2908.92	ex 3808.91 ex 3808.92 ex 3808.93	Pesticida
Dinoseb e suoi sali ed esteri	88-85-7 (1)	ex 2908.91	ex 3808.59	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	ex 2903.62	ex 3808.59	Pesticida
Endosulfan (*1)	115-29-7	ex 2902.20	ex 3808.91	Pesticida

Fluoroacetammide	640-19-7	ex 2924.12	ex 3808.59	Pesticida
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (*1)	608-73-1	ex 2903.81	ex 3808.59	Pesticida
Eptacloro (*1)	76-44-8	ex 2903.82	ex 3808.59	Pesticida
Esabromociclododecano (*1)	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri	ex 2903.89		Prodotto industriale
Esaclorobenzene (*1)	118-74-1	ex 2903.92	ex 3808.59	Pesticida
Lindano (*1)	58-89-9	ex 2903.81	ex 3808.59	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, e altri composti alchilossialchilarilmercurici	10112-91-1, 21908-53-2 e Cfr. anche: www.pic.int	ex 2852.10	ex 3808.59	Pesticida
Metamidofos	10265-92-6	ex 2930.80	ex 3808.59	Pesticida
Monocrotofos	6923-22-4	ex 2924.12	ex 3808.59	Pesticida
Ottabromodifeniletere commerciale, compresi		ex 3824.88 ex 2909.30	ex 3824.88	Prodotto industriale
— esabromodifeniletere (*1)	36483-60-0			
— eptabromodifeniletere (*1)	68928-80-3			
Paratione	56-38-2	ex 2920.11	ex 3808.59	Pesticida
Pentabromodifeniletere commerciale, compresi		ex 2909.30	ex 3824.88	Prodotto industriale
— tetrabromodifeniletere (*1)	40088-47-9			
— pentabromodifeniletere (*1)	32534-81-9			
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (*1)	87-86-5 (')	ex 2908.11	ex 3808.59 ex 3808.91	Pesticida

perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili (*1)	29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri	ex 2904.34 ex 2904.33 ex 2904.32 ex 2922.16 ex 2923.30 ex 2923.40 ex 2935.20 ex 2935.10 ex 2935.30 ex 2935.40 ex 2904.36		
Forato	298-02-2	ex 2930.90	ex 3808.91	Pesticida
Toxafene (*1)	8001-35-2	ex 3808.59	ex 3808.59	Pesticida
Formulati in polvere contenenti una combinazione di:			ex 3808.92	Formulato pesticida altamente pericoloso
benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %	17804-35-2	ex 2933.99		
carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %	1563-66-2	ex 2932.99		
tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %	137-26-8	ex 2930.30		
Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5 %)	298-00-0	ex 2920.11	ex 3808.59	Formulato pesticida altamente pericoloso
Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)]	ex 2924.12	ex 3808.59	Formulato pesticida altamente pericoloso

Fibre d'amianto:		ex 2524.10	ex 6811.40	Prodotto industriale
		ex 2524.90	ex 6812.80	
Actinolite	77536-66-4	ex 2524.90	ex 6812.99	
Antofillite	77536-67-5	ex 2524.90	ex 6812.99	
Amosite	12172-73-5	ex 2524.90	ex 6812.99	
Crocidolite	12001-28-4	ex 2524.10	ex 6812.91	
Tremolite	77536-68-6	ex 2524.90	ex 6813.20	
▼M8 ●				
Acido perfluorooottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	335-67-1 e altri	2915.90 e altri		Prodotto industriale.
▼M7 ↓				
Bifenili polibromurati (PBB)				Prodotto industriale
— (esa-)* ¹	36355-01-8	ex 2903.94	ex 3824.82	
— (otta-)	27858-07-7	ex 2903.99		
— (deca-)	13654-09-6	ex 2903.99		
Bifenili policlorurati (PCB)* ¹	1336-36-3	ex 2903.99	ex 3824.82	Prodotto industriale
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	ex 2903.99	ex 3824.82	Prodotto industriale
Paraffine clorate a catena corta)* ¹	85535-84-8	ex 3824.99		Prodotto industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	ex 2931.10	ex 3811.11	Prodotto industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	ex 2931.10	ex 3811.11	Prodotto industriale
Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:		ex 2931.20	ex 3808.59	Pesticida Prodotto industriale

Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	ex 2931.20		
Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	ex 2931.20		
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	ex 2931.20		
Naftenato di tributilstagno	85409-17-2	ex 2931.20		
Triclorfon	52-68-6	ex 2931.54	ex 3808.91	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromo- propile)	126-72-7	ex 2919.10	ex 3824.83	Prodotto industriale
<p>(^{*1}) Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.</p> <p>(^{*2}) Se il codice è preceduto da «ex», significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna «Sostanza chimica».</p> <p>(¹) Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.</p>				

▼B↓

ALLEGATO II

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

Le informazioni seguenti sono da trasmettere ai sensi dell'articolo 8:

1. Identità della sostanza da esportare:
 - a) denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);
 - b) altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);
 - c) numero Einescs (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);
 - d) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;
 - e) principali impurità della sostanza, ove particolarmente importanti.
2. Identità della miscela da esportare:
 - a) denominazione commerciale e/o denominazione della miscela;

- b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.
4. Informazioni sull'esportazione:
- a) paese di destinazione;
 - b) paese di origine;
 - c) data prevista della prima esportazione nell'anno in corso;
 - d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell'anno in corso;
 - e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione entro le quali rientra tale impiego;
 - f) nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti alla persona fisica o giuridica importatrice;
 - g) nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti all'esportatore.
5. Autorità nazionali designate:
- a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione che può fornire ulteriori informazioni;
 - b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.
6. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.
7. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
8. Impiego della sostanza chimica nell'Unione:
- a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione e sottocategoria/e dell'Unione cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);
 - b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I del regolamento);
 - c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile.
9. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione alla sostanza chimica o le emissioni della stessa.
10. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.
11. Indicazione sintetica delle informazioni specificate nell'allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
12. Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato IV se richieste dalla parte importatrice.

ALLEGATO III

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 10

1. Indicazione sintetica dei quantitativi delle sostanze chimiche (come tali o in forma di miscele o articoli) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente:

Sostanza chimica	Paese importatore	Quantitativo di sostanza

2. Elenco delle persone fisiche o giuridiche che importano sostanze chimiche in una parte o in un altro paese

Sostanza chimica	Paese importatore	Persona che importa	Indirizzo e altri dati di rilievo sulla persona che importa

ALLEGATO IV

Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE A NORMA DELL'ARTICOLO 11

Le notifiche comprendono i seguenti elementi:.

1. caratteristiche, identificazione e impieghi:
 - a) denominazione comune;
 - b) denominazione chimica conformemente a una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;
 - c) denominazioni commerciali e denominazioni delle miscele;
 - d) numeri di codice: numero CAS (Chemical Abstracts Service), codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
 - e) informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;
 - f) impiego o impieghi della sostanza chimica:
 - nell'Unione,
 - altrove (se noto);

- iii) data di entrata in vigore della misura di regolamentazione definitiva;
 - iv) indicazione se la misura di regolamentazione definitiva è stata adottata in base a una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla pertinente documentazione;
 - v) motivazione della misura di regolamentazione definitiva con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;
 - vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente ed effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva;
- b) categoria o categorie per le quali è stata adottata la misura di regolamentazione definitiva, specificando per ciascuna categoria:
- i) l'impiego o gli impieghi vietati dalla misura di regolamentazione definitiva;
 - ii) l'impiego o gli impieghi che continuano a essere autorizzati;
 - iii) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile;
- c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva sugli altri Stati e sulle altre regioni;
- d) altre informazioni concernenti:
- i) la valutazione degli effetti socioeconomici della la misura di regolamentazione definitiva;
 - ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
 - le strategie di gestione integrata dei parassiti,
 - le prassi e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

▼M7 ●

ALLEGATO V

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all'articolo 15)

PARTE 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma (¹⁵) in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali i caso (ad esen sostanza, N. CE, P
	Aldrin

	Clordecone
	Dicofol
	Dieldrin
	DDT [1,1,1-tricloro- bis(p-clorofenil) et
	Endosulfan
	Endrin
	Eptabromodifenile $C_{12}H_3Br_7O$
	Eptacloro
	Esabromobifenile
	Esabromociclodod

	Esabromodifenileto $C_{12}H_4Br_6O$
	Esaclorobenzene
	Esaclorobutadiene
	Esaclorocicloesani compreso il lindano
	Mirex
	Pentabromodifenil $C_{12}H_5Br_5O$
	Pentaclorobenzene
	Pentaclorofenolo e sali ed esteri

<p>Il divieto di esportazione si applica solo alle schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e composti ad esso correlati.</p>	<p>Acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati</p>
<p>Il divieto di esportazione non si applica quando il PFOS, i suoi sali e il fluoruro di perfluorottano sulfonile sono utilizzati come abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.</p>	<p>Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile</p>
	<p>Bifenili policlorati (PCB)</p>
	<p>Naftaleni policlorati</p>
	<p>Paraffine clorate a catena corta</p>
	<p>Tetrabromodifenile C₁₂H₆Br₄O</p>
<p>Il divieto di esportazione si applica solo agli articoli in cui la somma della concentrazione di tetra-, penta-</p>	<p>Tetrabromodifenile</p>

	Pentabromodifenil
	Esabromodifenileto
	Eptabromodifenile
	Decabromodifenile
	Toxafene

PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

	N. Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione (*1)	Altri info (ad den N. C
1	Saponi cosmetici contenenti mercurio.	Coc ex ex

3	<p>I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cinabro; — Cloruro di mercurio (I) (Cl_2Hg_2); — Ossido di mercurio (II) (HgO); — Solfuro di mercurio (HgS); — Solfato di mercurio (II) (HgSO_4); — Nitrato di mercurio (II) ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$). 	<p>N. 219 778 N. 1 7, 233 Coc ex 2</p>
4	<p>Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.</p>	<p>Sol (Hg 0), (II), 592 mer CA Coc</p>
5	<p>Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CFL.i \leq 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore; b) CFL.ni \leq 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore. 	
6	<p>Le seguenti lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; b) a fosfori alofosfati \leq 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada. 	
7	<p>Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione.</p>	
8	<p>Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici con aggiunta di mercurio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lampade corte (\leq 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada; b) lampade medie (> 500 mm e \leq 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada. 	
9	<p>Batterie o accumulatori contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.</p>	
10	<p>Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè)</p>	
11	<p>Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).</p>	
12	<p>Pesticidi, biocidi e antisettici topici contenenti mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente.</p>	
13	<p>I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici contenenti mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) barometri: 	

g) picnometri a mercurio;

h) dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento.

Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione:

- dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio;
- dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;
- dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.

(^{*1})

Il divieto di esportazione non si applica ai seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

- a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;
- b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;
- c) interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodi esterni (CCFL e EEFL): dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un'attrezzatura più grande e a condizione che non siano senza mercurio valide per tale componente, conformemente alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34) e alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 17 del 1.7.2011, pag. 88).

▼B ●

ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui all'articolo 16)

Paese	Informazioni richieste

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

--	--

Articolo paragrafo 2	1,	Articolo paragrafo 2	1,
—		<i>Articolo 2</i>	
Articolo paragrafo 1	2,	Articolo paragrafo 1	2,
Articolo paragrafo 2	2,	Articolo paragrafo 2	2,
—		Articolo paragrafo 3	2,
<i>Articolo 3</i>		<i>Articolo 3</i>	
<i>Articolo 4</i>		<i>Articolo 4</i>	
—		<i>Articolo 5</i>	
Articolo paragrafo 1	5,	Articolo paragrafo 1	5,
Articolo paragrafo 2	5,	Articolo paragrafo 2	5,
Articolo paragrafo 3	5,	Articolo paragrafo 3	5,
—		<i>Articolo 6</i>	
—		Articolo paragrafo 1	6,
—		Articolo paragrafo 2	6,
—		<i>Articolo 7</i>	
Articolo paragrafo 1	6,	Articolo paragrafo 1	7,
Articolo paragrafo 2	6,	Articolo paragrafo 2	7,
Articolo paragrafo 3	6,	Articolo paragrafo 3	7,
—		<i>Articolo 8</i>	
Articolo paragrafo 1	7,	Articolo paragrafo 1	8,
Articolo paragrafo 2	7,	Articolo paragrafo 2	8,
Articolo paragrafo 3	7,	Articolo paragrafo 3	8,
Articolo paragrafo 4	7,	Articolo paragrafo 4	8,

Articolo paragrafo 8	7,	Articolo paragrafo 8	8,
—		<i>Articolo 9</i>	
Articolo paragrafo 1	8,	Articolo paragrafo 1	9,
Articolo paragrafo 2	8,	Articolo paragrafo 2	9,
—		<i>Articolo 10</i>	
Articolo paragrafo 1	9,	Articolo paragrafo 1	10,
Articolo paragrafo 2	9,	Articolo paragrafo 2	10,
Articolo paragrafo 3	9,	Articolo paragrafo 3	10,
—		<i>Articolo 11</i>	
Articolo paragrafo 1	10,	Articolo paragrafo 1	11,
Articolo paragrafo 2	10,	Articolo paragrafo 2	11,
Articolo paragrafo 3	10,	Articolo paragrafo 3	11,
Articolo paragrafo 4	10,	Articolo paragrafo 4	11,
Articolo paragrafo 5	10,	Articolo paragrafo 5	11,
Articolo paragrafo 6	10,	Articolo paragrafo 6	11,
Articolo paragrafo 7	10,	Articolo paragrafo 7	11,
Articolo paragrafo 8	10,	Articolo paragrafo 8	11,
<i>Articolo 11</i>		<i>Articolo 12</i>	
—		<i>Articolo 13</i>	
Articolo paragrafo 1	12,	Articolo paragrafo 1	13,
Articolo paragrafo 2	12,	Articolo paragrafo 2	13,
Articolo paragrafo 3	12,	Articolo paragrafo 3	13,

—		<i>Articolo 14</i>	
Articolo paragrafo 1	13,	Articolo paragrafo 1	14,
Articolo paragrafo 2	13,	Articolo paragrafo 2	14,
Articolo paragrafo 3	13,	Articolo paragrafo 3	14,
Articolo paragrafo 4	13,	Articolo paragrafo 4	14,
Articolo paragrafo 5	13,	Articolo paragrafo 5	14,
Articolo paragrafo 6	13,	Articolo paragrafo 6	14,
Articolo paragrafo 7	13,	Articolo paragrafo 7	14,
Articolo paragrafo 8	13,	Articolo paragrafo 8	14,
Articolo paragrafo 9	13,	Articolo paragrafo 9	14,
Articolo paragrafo 10	13,	Articolo paragrafo 10	14,
Articolo paragrafo 11	13,	Articolo paragrafo 11	14,
—		<i>Articolo 15</i>	
Articolo paragrafo 1	14,	Articolo paragrafo 1	15,
Articolo paragrafo 2	14,	Articolo paragrafo 2	15,
—		<i>Articolo 16</i>	
Articolo paragrafo 1	15,	Articolo paragrafo 1	16,
Articolo paragrafo 2	15,	Articolo paragrafo 2	16,
Articolo paragrafo 3	15,	Articolo paragrafo 3	16,
Articolo paragrafo 4	15,	Articolo paragrafo 4	16,
—		<i>Articolo 17</i>	
Articolo	16,	Articolo	17,

Articolo paragrafo 4	16,	Articolo paragrafo 4	17,
—		<i>Articolo 18</i>	
Articolo paragrafo 1	17,	Articolo paragrafo 1	18,
—		Articolo paragrafo 2	18,
Articolo paragrafo 1	17,	Articolo paragrafo 3	18,
—		<i>Articolo 19</i>	
Articolo paragrafo 2	17,	Articolo paragrafo 1	19,
—		Articolo paragrafo 2	19,
—		Articolo paragrafo 3	19,
—		<i>Articolo 20</i>	
Articolo paragrafo 1	19,	Articolo paragrafo 1	20,
Articolo paragrafo 2	19,	Articolo paragrafo 2	20,
Articolo paragrafo 3	19,	Articolo paragrafo 3	20,
Articolo paragrafo 3	19,	Articolo paragrafo 4	20,
<i>Articolo 20</i>		<i>Articolo 21</i>	
—		<i>Articolo 22</i>	
Articolo paragrafo 1	21,	Articolo paragrafo 1	22,
Articolo paragrafo 2	21,	Articolo paragrafo 2	22,
Articolo paragrafo 3	21,	Articolo paragrafo 3	22,
—		<i>Articolo 23</i>	
Articolo paragrafo 1	22,	Articolo paragrafo 1	23,
Articolo paragrafo 2	22,	Articolo paragrafo 2	23,
Articolo	22,	Articolo	23,

—	Articolo paragrafo 2	24,
—	Articolo paragrafo 3	24,
—	<i>Articolo 25</i>	
—	<i>Articolo 26</i>	
—	Articolo paragrafo 1	26,
—	Articolo paragrafo 2	26,
—	Articolo paragrafo 3	26,
—	Articolo paragrafo 4	26,
—	Articolo paragrafo 5	26,
—	<i>Articolo 27</i>	
Articolo paragrafo 1	24,Articolo paragrafo 1	27,
Articolo paragrafo 2	24,Articolo paragrafo 2	27,
<i>Articolo 18</i>	<i>Articolo 28</i>	
—	<i>Articolo 29</i>	
<i>Articolo 25</i>	<i>Articolo 30</i>	
<i>Articolo 26</i>	<i>Articolo 31</i>	
Allegato I	Allegato I	
Allegato II	Allegato II	
Allegato III	Allegato III	
Allegato IV	Allegato IV	
Allegato V	Allegato V	
Allegato VI	Allegato VI	

(¹) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(²) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(³) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(⁴) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

- (¹¹) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
- (¹²) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
- (¹³) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
- (¹⁴) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
- (¹⁵) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.